

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **34/1984** (ECLI:IT:COST:1984:34)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **LA PERGOLA**

Camera di Consiglio del **07/12/1983**; Decisione del **08/02/1984**

Deposito del **15/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14721**

Atti decisi:

N. 34

ORDINANZA 8 FEBBRAIO 1984

Deposito in cancelleria: 15 febbraio 1984.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 53 del 22 febbraio 1984.

Pres. ELIA - Rel. LA PERGOLA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico n. 51 del D.P.R. 7 ottobre 1963,

n. 1525, attuativo dell'art. 1, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Pretore di Avellino nel procedimento civile vertente tra Trombetta Aurelia ed altra e il Liceo Linguistico "Dante Alighieri", iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Avellino ha con l'ordinanza in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per la parte in cui la disposizione censurata non prevede che possa considerarsi a tempo determinato l'incarico di insegnamento annuale nelle scuole non pubbliche, a differenza di quanto si assume disposto con riguardo alle scuole pubbliche;

ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 260 del 1983 dichiarato la manifesta inammissibilità di identica questione di legittimità costituzionale, proposta dal Tribunale di Avellino; che tale conclusione è stata, nella citata pronuncia, così argomentata: il D.P.R. n. 1525 del 1963 risulta emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale, ai sensi e sulla base dell'art. 1, sesto comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, al solo fine di compilare l'elenco delle attività che rivestono i caratteri in via generale previsti all'art. 1, lett. a), della stessa legge n. 230 del 1962; tale legge, peraltro, non accenna né a deleghe, né ad investiture del Governo, nata configura la funzione regolatrice demandata dal decreto presidenziale come attuativa di talune sue previsioni, disponendo altresì che l'elenco delle attività specificate nel decreto possa essere " successivamente modificato con le medesime procedure": di guisa che difetta qualsiasi titolo in virtù del quale il decreto contenente la disposizione impugnata possa essere costruito come atto di legislazione delegata, o altrimenti provvisto della forza di legge, e perciò impugnabile in questa sede;

considerato che la Corte non ravvisa nella specie alcuna ragione per discostarsi dalla soluzione in precedenza adottata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico, n. 51, D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 ("Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, secondo comma, lett. a), legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato"), sollevata dal Pretore di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.